

Allegato 1)

COMUNE DI TRENTO

\*\*\*

### **ATTO AGGIUNTIVO**

Oggetto: "Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto Taxi per il biennio 2023/2024" - Importo di spesa Euro 30.000,00= (trentamila, 00)= oneri inclusi - Codice CIG: **Z3F3B1FC2C** - Integrazione di euro 15.000,00.= (quindicimila, 00)= oneri inclusi - CODICE CIG **Z3F3BC8862**.

**Ulteriore integrazione di euro 35.000.= (trentacinquemila, 00)= oneri inclusi - NUOVO CODICE CIG B09FDDDF414.**

In esecuzione della determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita, n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ esecutiva, fra **COMUNE DI TRENTO**, di seguito denominato Comune, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Trento, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita come da decreto sindacale del 14.11.2022 n. 181/2022/05 prot. n. 0315232 alla quale sono state attribuite le competenze dirigenziali per il Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita e ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e

**COOPERATIVA DI SERVIZIO TAXI TRENTO - SOCIETA' COOPERATIVA**, di seguito denominata anche solo Cooperativa, con sede legale in Trento – via Degasperi n. 27, iscritta nel Registro imprese di Trento

con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846370229, a mezzo del legale rappresentante, sig. Braccia Andrea, nato a Trento il 7 febbraio 1967, codice fiscale BRCNDR67B07L378M, domiciliato ai fini del presente atto, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa, presso la sede della Cooperativa medesima;

premesse

- che con il contratto di data 9 giugno 2023 n. 32741 di racc. il Comune di Trento ha istituito l'iniziativa "Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto Taxi per il biennio 2023/2024" per un costo totale a carico del Comune pari ad euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi), di cui euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) per l'esercizio 2023 e euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) per l'esercizio 2024;

- che con il contratto di data 12 luglio 2023 n. 32758 di racc., si è disposto di modificare il contratto di data 9 giugno 2023 n. 32741, sopra richiamato, rideterminando l'importo a carico del Comune in complessivi euro 45.000,00 (quarantacinquemila e zero centesimi), di cui euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) per l'esercizio 2023 e euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) per l'esercizio 2024;

- che con la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, considerata integralmente richiamata nel presente atto, si è disposto di modificare ulteriormente il contratto di data 9 giugno 2023 sopra richiamato, rideterminando l'importo a carico del Comune in complessivi euro 80.000,00 (ottantatamila e zero centesimi), di cui euro 30.000,00 (trentamila e zero

centesimi) per l'esercizio 2023 e euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) per l'esercizio 2024;

- che la prima proposta di rinegoziazione è stata formalmente accettata dalla Cooperativa in data 23.06.2023 con nota prot. n. 188186;

- che l'ulteriore proposta di rinegoziazione è stata formalmente accettata dalla Cooperativa in data 06.02.2024 con nota prot. n. 43188;

- tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori stipulano

#### **ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Trento, unitamente alla Cooperativa, come sopra rappresentati, convengono di apportare le seguenti modifiche al contratto di data 9 giugno 2023 n. 32741 di racc.:

a) L'articolo 4 del contratto è così modificato:

Il costo totale a carico del Comune è costituito da euro 80.000,00 (ottantamila e zero centesimi) così ripartiti:

- per singola agevolazione: euro 50,00-(cinquanta e zero centesimi);
- per l'emissione di un massimo di 600 buoni nel 2023: Euro 30.000,00-(trentamila e zero centesimi);
- per l'emissione di un massimo di 1.000 buoni nel 2024: Euro 50.000,00-(cinquantamila e zero centesimi);

b) L'articolo 5 del contratto è così modificato:

Il rimborso degli importi ai singoli conducenti taxi per la promozione di cui alla presente convenzione sarà effettuato secondo le modalità sottoindicate, dietro presentazione da parte della Cooperativa di fattura trimestrale e per

importi non inferiori ad euro 100,00 (cento e zero centesimi), corredata della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dello sconto:

- per un massimo di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi), oneri inclusi, inderogabilmente entro il 28 febbraio 2024 in relazione all'importo raggiunto alla data del 31 dicembre 2023;

- per un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi), oneri inclusi, inderogabilmente entro il 28 febbraio 2025 in relazione all'importo raggiunto alla data del 31 dicembre 2024;

Il Comune non procede al rimborso dei buoni nel caso di presentazione della fattura elettronica oltre il termine tassativo del 28 febbraio per gli importi raggiunti al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Cooperativa dovrà emettere apposita fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, da trasmettere al Comune tramite il SdI (Sistema di Interscambio). La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero, i dati della registrazione contabile del contratto stipulato, il codice univoco ufficio e il codice identificativo gara (C.I.G.). Tali codici saranno comunicati dal Comune non appena sottoscritta la presente convenzione. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica degli stessi.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto (previa verifica dei costi e della documentazione atti a

dimostrare l'utilizzo dei buoni sconto secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione), alle prescrizioni della presente convenzione o dal ricevimento della fattura, se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Alla Cooperativa non è corrisposto alcun compenso per eventuali costi per il servizio prestato.

#### **ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI**

Per tutto quanto non disciplinato ed espressamente modificato dal presente atto rimangono in vigore tutti i patti, gli oneri e le condizioni del contratto di data 9 giugno 2023 n. 32741 di racc., che le parti con la sottoscrizione del presente documento dichiarano di ben conoscere.

#### **ART. 3 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 4 – RESPONSABILE CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 49 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto la Dirigente del

Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita del Comune di Trento. Alla Cooperativa è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente atto.

#### **ART. 5 – CAPACITA' CONTRATTUALE**

Il sig. Andrea Braccia, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara, che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la Cooperativa dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a provvedimenti interdittivi comportanti l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.

#### **ART. 6 SPESE**

Tutte le spese, per ed in causa del presente atto, sono a carico della Cooperativa.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m., riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 7 RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Trento e la Cooperativa nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è

in ogni caso quello di Trento.

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano, inoltre, di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'articolo 7 (Risoluzione controversie e individuazione del foro competente) del presente atto e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica della clausola ut sopra.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Trento - la Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita **dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi**

---

Per la Cooperativa di servizio Taxi Trento – società cooperativa – Il  
Presidente **sig. Andrea Braccia**